

**DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2016
245/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI
SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO
2013, PER UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 103/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 368/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 533/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 229/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2013, 315/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 315/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 18/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 497/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 76/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 236/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 20/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 20/2016/R/gas);
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie a cura della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione inviate a UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. (prot. Autorità n. 35222 del 24 novembre 2015);

- la richiesta di audizione avanti il Collegio dell’Autorità, avanzata da UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. con comunicazione del 30 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35855 del 2 dicembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- la regolazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale mira alla salvaguardia delle persone e delle cose dai danni derivanti da esplosioni, scoppi e incendi provocati dal gas distribuito; essa dipende, tra l’altro, anche da una adeguata odorizzazione del gas naturale, da un servizio di pronto intervento adeguato, nonché dall’ispezione delle reti di distribuzione e dalla protezione catodica delle reti di acciaio;
- l’articolo 2, comma 2.1 della RQDG stabilisce che le imprese distributrici per ogni impianto di distribuzione gestito devono rispettare le disposizioni contenute nella sezione II in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas;
- la RQDG ha introdotto, all’articolo 32, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso le componenti odorizzazione e dispersioni;
- la componente odorizzazione, prevista all’articolo 32, comma 32.5 della RQDG, è finalizzata a premiare i gestori di rete che abbiano condotto un numero di misure del grado di odorizzazione del gas maggiore rispetto al numero minimo annuale obbligatorio fissato dall’articolo 8, comma 8.5, dalla stessa RQDG;
- la componente dispersioni, prevista all’articolo 32, comma 32.14, della RQDG, è finalizzata ad incentivare la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da terzi, mediante la previsione di livelli tendenziali fissati *ex ante* per ogni ambito provinciale di impresa ai sensi dell’articolo 32, comma 32.12 della RQDG;
- il meccanismo relativo alla componente dispersione determina premi o penalità in funzione del raggiungimento o meno dell’obiettivo di miglioramento annuo d’ambito provinciale di impresa fissato *ex ante* con deliberazione dell’Autorità;
- la RQDG prevede, altresì, all’articolo 32, comma 32.21, che l’impresa distributtrice, qualora abbia diritto per l’ambito provinciale di impresa a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni (ai sensi dei commi 32.4 e 32.14), perda, per l’anno di riferimento, il diritto a ricevere tali premi per l’intero ambito provinciale nel caso in cui non siano stati rispettati uno o più obblighi di servizio previsti dall’articolo 12 della medesima RQDG, tra cui la predisposizione del “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” per ogni impianto di distribuzione gestito (comma 12.9);
- la RQDG prevede, infine, all’articolo 31, che l’impresa distributtrice:
 - a. entro il 31 marzo di ogni anno, comunichi all’Autorità per ciascun impianto di distribuzione i dati di sicurezza di cui ai commi da 31.1 a 31.9;
 - b. possa inviare, ai sensi del comma 31.12, nel periodo intercorrente tra il 1 maggio al 31 maggio di ogni anno una richiesta scritta di rettifica dei dati di sicurezza, fornendo evidenza di quelli che verranno modificati nonché una adeguata motivazione a fondamento della richiesta;

- ai sensi del medesimo articolo 31, comma 31.13, della RQDG, l’Autorità comunica al soggetto interessato, entro il 30 giugno di ogni anno, l’eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza;
- con la deliberazione 315/2013/R/gas, l’Autorità ha determinato, per l’anno 2013, ai sensi dell’articolo 32, comma 32.12, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione per UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. (*Tabella 1*);
- la società UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. ha trasmesso all’Autorità i dati relativi alla sicurezza, ai sensi dell’articolo 31, della RQDG, relativamente agli anni 2012 e 2013;
- dal controllo dei dati comunicati dalla suddetta impresa, effettuato ai sensi dell’articolo 32, della RQDG, è emerso il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui all’articolo 12, della RQDG; nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento è indicato l’ambito provinciale servito UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.;
- con la deliberazione 20/2016/R/gas, l’Autorità ha determinato i premi e le penalità, per l’anno 2013, per tutte le imprese distributrici di gas naturale, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità, per l’anno 2013, per UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L..

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso della fase istruttoria che ha preceduto l’invio delle risultanze istruttorie, la società UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. non ha presentato osservazioni;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha comunicato le risultanze istruttorie a UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. in data 24 novembre 2015;
- con le predette risultanze istruttorie, gli Uffici dell’Autorità hanno rilevato la sussistenza dei presupposti, di cui al comma 32.21, dell’articolo 32, della RQDG, per la perdita del diritto a riscuotere gli incentivi per UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L., a causa del mancato rispetto dell’obbligo di servizio relativo alla predisposizione per ogni impianto di distribuzione di gas naturale del “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” (articolo 12, comma 12.9 della RQDG) per l’impianto denominato “CLUSONE” (id. 36783) appartenente all’ambito provinciale di impresa id. BG_322;
- la società UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio dell’Autorità;
- in data 2 marzo 2016 si è svolta, dinanzi al Collegio dell’Autorità, l’audizione finale dell’impresa distributtrice UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.;
- UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. ha dichiarato di aver commesso un errore materiale al momento della comunicazione dei dati per il 2013 e, pertanto, ha richiesto una rettifica dei dati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la richiesta avanzata da UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. non può essere accolta dal momento che
 - l'istanza di rettifica dei dati è stata presentata oltre il termine previsto dalla RQDG al comma 31.12;
 - la RQDG, infatti, prevede uno specifico procedimento mediante il quale l'impresa può rettificare i dati di sicurezza trasmessi; la finalità di tale previsione è quella di responsabilizzare l'impresa stessa nella rappresentazione corretta e veritiera delle attività compiute in adempimento della regolazione (oggetto di successivi controlli da parte dell'Autorità);
 - a tale scopo, infatti, i commi 31.12 e 31.13, della RQDG, fissano un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di rettifica e condizionano la rettifica a una espressa autorizzazione da parte degli Uffici dell'Autorità;
- alla luce di quanto sopra, gli argomenti svolti dall'impresa distributrice UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. non sono idonei ad escludere i presupposti per la perdita dei premi, come accertati nell'ambito delle verifiche richiamate; conseguentemente, sussistono i presupposti per la perdita dei premi da parte dell'impresa distributrice UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. per l'anno 2013.

RITENUTO NECESSARIO:

- determinare i premi e le penalità per l'ambito provinciale dell'impresa distributrice UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L., per l'anno 2013, di cui alle Table 3.1 e 3.2, allegate al presente provvedimento

DELIBERA

1. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, per l'ambito provinciale dell'impresa UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L., come indicato nelle Table 3.1 e 3.2, allegate al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni